

VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura Italiana

Napoli, Castel Capuano - 16/18 gennaio 2014

Tavolo di lavoro sulla Responsabilità civile

Il Tavolo di lavoro sulla Responsabilità civile della VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura,
rilevato

che nella materia della R.C Auto con l'**art. 8 del DL 145/13 del 23.12.2013** (ora **Atto Camera: 1920 - Disegno di legge**: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145) sono state introdotte una serie di limitazioni ai diritti dei danneggiati - consumatori sulla base di ingannevoli e ipotetici sconti da parametrarsi su opinabili criteri, in violazione peraltro delle normativa comunitaria,
rilevato

che al danneggiato è stato arrecato pregiudizio limitando o rendendo più difficoltoso l'esercizio di diritti anche costituzionalmente tutelati.

In particolare al danneggiato è stato tolto il

- **diritto di riparare l'auto dove ritiene opportuno**; infatti qualora intenda farlo rimane a suo carico la differenza tra il costo di un lavoro eseguito a regola d'arte, e a prezzi di mercato, e la minor somma che l'assicuratore liquiderà parametrandola all'indeterminato importo che asseritamente verrebbe corrisposto ad un riparatore convenzionato;

- **diritto al risarcimento del danno al mezzo nel caso di mancata riparazione**;

- **diritto al integrale risarcimento dei danni**, ora limitati, quanto al veicolo, in violazione dell'art. 2058 cc, al valore commerciale del mezzo, con esclusione peraltro di fermo tecnico, spese di soccorso e traino, spese per nolo di mezzi sostitutivi e delle spese di demolizione e re immatricolazione;

- **diritto al rimborso delle spese mediche e di cura**, che dovrà effettuare presso centri medici convenzionati con le assicurazioni;

- **diritto di cedere il credito alla carrozzeria scelta** e pertanto, in caso di riparazione presso officina non convenzionata, oltre a non venire integralmente risarcito, dovrà comunque anticipare le spese e poi attendere il risarcimento;

- **il diritto all'intero risarcimento se non formulerà una richiesta danni entro 90 giorni dal fatto**.

- **Il danneggiato inoltre dovrà attendere fino a sei mesi per ricevere l'offerta, non potrà più prendere visione della documentazione alla base del rifiuto del pagamento e addirittura non potrà agire in giudizio prima di sei mesi, termine che in concreto si dilata fino a un anno contemplando gli ulteriori termini a comparire e la sospensione feriale**;

rilevato infine che sono state introdotte limitazioni ai diritti del danneggiato in sede processuale, con la introduzione di preclusioni in materia di ammissione di testimoni nel processo, limitate al solo danneggiato, con la introduzione inoltre di una pretesa valenza probatoria privilegiata ai rilievi risultanti da dispositivi tecnici, in palese violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione.

Tutto ciò premesso

invita il Parlamento in sede di conversione a provvedere allo stralcio delle norme di cui all'art. 8 del DL 145 del 2013 in contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 41 111 e 117 della Costituzione.
Napoli, 18 gennaio 2014